

Osservazioni preliminari sul progetto presentato da soc. agr. Mantovana - Colle Cavaliere - relativa all'elaborato tecnico descrittivo denominato 2019-11_ R.E.3-schede tecniche_Colle Cavaliere suini e alla relazione denominata 2019_11_SIA Colle Cavaliere suini che descrive il ciclo produttivo ai fini del rilascio del PAUR:

La direttiva IPPC prevede un nuovo approccio per la riduzione degli impatti ambientali delle emissioni industriali, attraverso la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) messe in atto per evitare o, qualora non sia possibile, ridurre, le emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Queste soluzioni tecniche sono le BAT (*Best Available Technique*) o MTD (*Migliori Tecniche Disponibili*). L'adozione delle BAT da parte delle aziende e la prescrizione di queste da parte degli enti competenti è guidata dalle BREFs, le linee guida europee, alcune sono già state recepite dall'Italia decreti ministeriali, altre sono in fase di recepimento. Questi documenti descrivono le tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo presenti sul mercato e le relative prestazioni confrontate con l'impatto ambientale.

In Italia la direttiva IPPC è stata recepita interamente nella Parte II, Titoli I e III-bis del **D.Lgs. 152/06** e ss. mm. ii.

L'azienda agricola **Mantovana srl** ha presentato *Integrated Pollution Prevention and Control* come piccola impresa per l'installazione di un allevamento suinicolo a Loreto Aprutino in Colle Cavaliere a 400 m slm in una zona agricola di pregio. L'area - indicata dall' az. agr. a prevalente indirizzo cerealicolo - è situata in una delle *zone viticole più vocate della provincia di Pescara* (Figura 1) sia dal punto di vista mesoclimatico che pedologico. In particolare, il suolo risulta caratterizzato da una importante matrice fossilifera risalente al pliocene medio superiore e al pleistocene che riaffiora ad ogni lavorazione profonda del suolo come riportato nell'inquadramento geologico presentato dall'azienda agricola Mantovana nella relazione per il rilascio del PAUR. Pertanto la zona è da considerarsi come area di particolare pregio.




Figura 1. Vigneti delle aziende Torre Raone, Torre dei Beati, az. agr. Masciarelli, az. agr. Valentini

Il sito di riferimento si colloca nel punto più alto del comune di Loreto Aprutino e proprio a ridosso dell'azienda agricola prendono origine, per via del dislivello con il terreno sottostante, tre fossi che separano due lingue di terra coltivate prevalentemente a vigneto.

L'attività IPPC riguarda la costruzione di impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 900 posti scrofe. L'impianto riguarda una superficie di circa 4.7 ettari di proprietà di cui 4 non impermeabilizzati.

L'area ricade su zone classificate come agricole e agricole di pregio e *con un probabile vincolo paesaggistico* su zone di interesse archeologico data la presenza di una Torre di avvistamento Normanna in prossimità dell'azienda agricola Torre Raone. Le aree non risultano bonificate dopo il crollo nel 2015 delle strutture in amianto del pollaio ivi precedentemente collocato, dismesso e adesso luogo di ricostruzione e riconversione agricola.

L'attività prevede la riproduzione di suini con una potenzialità di 1974 unità: 1854 scrofe e 120 scrofette. Si può dunque considerare l'allevamento costituito principalmente da scrofe e riferire i valori relativi alla produzione di effluenti (feci e urine) al peso vivo delle stesche nell'arco dell'anno. Il peso vivo delle scrofe a fine ciclo risulta di 240 kg/capo ma, in linea con il sub allegato II del DGR 738/2016, l'azienda ha preso in considerazione il valore di 180 kg/capo per le scrofe e 70 kg per le scrofette. La stabulazione è parzialmente fessurata e si dichiara un riassorbimento parziale dei liquami nel letame. Non è chiaro, dal documento IPPC presentato, quale sia la tipologia di stabulazione di riferimento per poter ottenere una stima più accurata della produzione di deiezioni per capo così da calcolare con precisione i metri cubi di effluenti prodotti e derivarne il contenuto in azoto al campo da smaltire mediante apposito Piano di Spandimento (PUA) come da riferimento di legge.

Nello stesso tempo, nella relazione è indicata la presenza di sistema vacuum e di un separatore degli effluenti zootecnici al fine di ottenere una frazione solida e una liquida ma non ci sono indicazioni precise sul sistema di *grigliatura ad alta efficienza* utilizzato al fine di verificarne la resa in termini di peso, sostanza secca, azoto e fosforo e le relative perdite (%). Questo rende più difficile la verifica del dimensionamento delle strutture (L1, L2 e concimaia) adibite allo stoccaggio dei liquami e del letame. Il dimensionamento di tali strutture per la raccolta degli effluenti (solidi e liquidi) è stato valutato sulla **potenzialità massima** dell'azienda e non su quella *effettivamente realizzata* e quindi su 1974 scrofe con un il peso vivo riportato in tabella B.4.3 di 180 kg.

Pur non prendendo in considerazione un peso vivo per capo di 200 kg (le scrofe entrano in gestazione a 175 kg ed escono a 225 kg) sommando i pesi di 1874 scrofe e 120 scrofette si ottiene **il peso vivo annuo di 342,12 t** da cui derivare effluenti e composizione degli stessi.

Indicativamente la produzione annua di deiezioni in azienda risulta di 15825 metri cubi all'anno. La **produzione giornaliera in metri cubi di liquame vagliato sarebbe dunque di circa 43 metri cubi** (Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE della Regione Lombardia; *Effluenti di stalla e digestati rendono di più*, Crpa, dicembre 2012).

Le tabelle E.1.2 E.1.3 si riferiscono alle costruzioni destinate allo stoccaggio delle deiezioni intese come liquame e letame. **Il liquame sarà stoccato in due strutture scavate** a terra ad una profondità di 6,5 m, impermeabilizzate con un telo e con un volume utile di 3728 metri cubi ognuno **per un totale di 7456 metri cubi**. Il letame invece sarà allocato in una zona dedicata e, a differenza dei due laghi L1 e L2, sarà provvisto di copertura. In particolare nella BAT 15, opportunamente compilata, si evidenzia una zona adibita a deiezioni separate palabili con una capacità non sufficiente a conservare l'effluente solido mentre nella BAT 18 si dichiara la buona capacità di stoccaggio della frazione liquida.

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. **Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque**

meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. **Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.**

Nella BAT16, tra le buone pratiche per ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera dai locali di stoccaggio, **si evince che l'azienda NON APPLICA la copertura di L1 e L2.** Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto quindi delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 10 centimetri. La normativa di riferimento inoltre prevede per le aziende in riconversione lo stoccaggio delle deiezioni per 180 giorni per i liquami e 90 per i solidi da esso separati. **Le strutture adibite alla raccolta dei liquami, senza considerare le acque di lavaggio e quelle meteoriche nel dettaglio, si riempiranno quindi in circa 172 giorni pertanto non risultano adatte alla reale necessità di stoccaggio dell'azienda.**

In tabella E.1.1 in realtà viene considerata una quantità di acqua per il lavaggio dei capannoni pari a circa 600 metri cubi. Questo valore non risulta in linea con quanto riportato in bibliografia pertanto andrebbero giustificati (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/acque/risorse-idriche-sottosuolo-pianura/pdf-studio-fiume-taro-2010>). In figura 2 è riportato il layout dell'impianto fornito dall'azienda e la variante generale PRG 2009 relativa alle criticità e sensibilità ambientali. Le due immagini mostrano i punti di raccolta dei reflui (L1, L2) a ridosso di aree instabili dal punto di vista gravitativo e nei pressi dei due corpi idrici superficiali: Fosso Torrione e Fosso Brecciarola.




Figura 2.

In conclusione vanno ricalcolati in maniera dettagliata i quantitativi di reflui da attività zootecnica da spandere ogni anno in virtù della regolamentazione sui nitrati e dei limiti di azoto in zone vulnerabili e non. Questo secondo le deliberazioni di giunta GR n. 500/2009 e n. 383/2010 e ss. mm. ii con elenco di tutte le superfici asservite allo spandimento dei reflui, dei riferimenti di possesso e catastali.

L'azienda dichiara di avere sufficiente terreno di proprietà per lo spandimento delle deiezioni animali. È noto che una parte dei nutrienti presenti negli effluenti è già in forma prontamente solubile e quindi

facilmente assorbibile dalle radici non appena apportata al terreno (frazione minerale), mentre un'altra parte, incorporata nella sostanza organica con legami più o meno forti, non è direttamente utilizzabile dalle colture ma soggetta a processi di mineralizzazione (Crpa, 2001). Oltre a queste caratteristiche positive, l'utilizzo dei materiali organici di provenienza zootecnica può comportare anche una serie di **criticità ambientali**. Tra queste la stratificazione e separazione dei liquami a differente composizione lungo il profilo verticale della massa stoccata, la modalità di distribuzione, le caratteristiche dei suoli e le condizioni climatiche rendono difficile la distribuzione degli effluenti in azienda in maniera uniforme e precisa (Fabbri et al., L'informatore agrario 2016; Chaam poultry Chapter 3, Last edit 2003, Table 3.3).

Le modalità di stoccaggio e quella di spandimento incidono fortemente sulla composizione del liquame. **Nel caso specifico l'azienda dichiara una minima movimentazione della massa in stoccaggio per ridurre l'emissione di ammoniaca in atmosfera.** Questa pratica potrebbe favorire un maggiore sedimentazione di elementi costitutivi del liquame nella parte più bassa della vasca creando un deposito che distribuito al suolo potrebbe avere effetti negativi sulla struttura del suolo, sul pH, sulla salinità e sull'accumulo di sostanze pericolose quali rame e zinco. Pertanto la frazione liquida necessiterebbe di un'attenta analisi chimico-fisica prima della distribuzione. Per quanto riguarda i tempi e le modalità di distribuzione del liquame non bisogna dimenticare che grazie alla notevole presenza di azoto in forma ammoniacale e facilmente assorbibile dalle piante in suoli alcalini come quelli che sussistono nell'azienda di riferimento, lo spandimento andrebbe pianificato fornendo il liquame solo nei momenti di massima necessità della coltura evitando così il dilavamento e l'inquinamento delle falde. **In ultimo l'azienda per smaltire l'azoto al campo avrebbe necessità di 102 ettari di proprietà in zona vulnerabile o 204 ettari in zona vulnerabile.**

Table 3.3. Comparison of the nutrient content of the common forms of swine manure on South Carolina farms (as-sampled or wet basis).

Moisture	90.8%	98.0%	99.63%	90.0%	97.8%	99.5%
Total Solids	9.2%	2%	0.37%	10%	2.2%	0.5%
Manure Type	Fresh ¹ Manure	Manure ² from Building	Lagoon Surface Water	Lagoon Sludge	Agitated Water & Solids ⁷	Storage Pond Surface Water
----- lb / 1000 gal -----						
NH ₄ ⁺ -N	28.6	11.4	3.4	6.1	3.9	4.3
Organic - N	22.7	5.6	1.4	15.5	4.1	2.0
Total - N ³	51.3	17.0	4.8	21.6	8.0	6.3
ESTIMATES OF AVAILABLE NITROGEN ⁴						
Incorporated	36.5	12.5	3.6	14.2	5.6	4.6
Surface	27.9	9.1	---	12.3	4.4	---
Direct Injection	---	14.8	4.2	---	6.4	5.5
P ₂ O ₅ ⁵	40.4	13.4	2.8	47.3	11.3	3.6
K ₂ O ⁶	34.5	14.2	6.1	6.3	6.1	7.9
Ca	32.6	3.7	0.86	32.3	6.8	1.1
Mg	6.9	2.4	0.46	11.0	2.5	0.57
Zn	0.49	0.28	0.03	1.8	0.37	0.04
Cu	0.12	0.26	0.02	0.75	0.16	0.03
Mn	0.19	0.12	0.01	0.65	0.13	0.02
S	7.5	1.3	0.31	6.6	1.5	0.39
Na	6.6	2.5	1.8	1.6	1.8	2.2

¹ Nutrient content of manure as excreted (from ASAE Standard D384.1, 1998). All other values based on database compiled by the authors.

² The total solids content from flush and pit-recharge buildings will vary from 1.5% to 2.6% depending on building design and animal weight. A mean value of 2% is shown.

³ Total-N = Organic-N + (NH₄⁺-N)

⁴ Estimates based on recommendations from the Clemson University Agricultural Services Laboratory.

⁵ Total phosphorus expressed as P₂O₅. To get elemental P multiply by 0.44.

⁶ Total potassium expressed as K₂O. To get elemental K multiply by 0.83.

⁷ Use these values as an estimate of the nutrient content of agitated liquid storage structures and lagoons.

**Osservazioni alla RELAZIONE TECNICA – Valutazione Impatto Odorigeno
dell’Insediamento zootecnico Colle Cavaliere a Loreto Aprutino (PE) parte
integrante del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentato dalla
Società Agricola Mantovana Srl**

Le analisi dell’impatto odorigeno dell’allevamento Suinicolo da realizzare in zona Colle Cavaliere a Loreto Aprutino (PE), sono riportate nella Relazione Tecnica ‘2019_11_RelTec_PropagazioneOdori_Colle Cavaliere Suini.pdf’, allegato agli elaborati V.I.A, e parte integrate del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (AIA, VIA).

Osservazioni e lacune.

a) Dominio dati meteorologici del sito (pagina 15 della Relazione tecnica– Valutazione Impatto Odorigeno)

L’impianto dovrebbe sorgere su di un piano collinare agricolo ad una quota di circa 400 metri s.l.m., a circa 6,5 km a Sud-Ovest del Comune di Loreto Aprutino ed è individuabile tramite le coordinate UTM 411451 Est 4693364 Nord. Come riportato nella Relazione Tecnica per l’elaborazione dell’impatto delle emissioni odorigene si è seguito le Linee Guida redatte dalla Regione Lombardia. In tali linee guida disponibili sul sito https://www.assolombarda.it/fs/20091216103754_124.pdf (allegato 1), vengono descritti i requisiti della stazione meteorologica e dei dati meteorologici, necessari per poter essere utilizzati nelle simulazioni modellistiche di diffusione ed impatto delle emissioni odorigene. In particolare le Linee Guida, di cui sopra a pagina 6, stabiliscono quanto segue: ‘La stazione meteo di cui impiegare i dati deve rispettare i seguenti requisiti.

- Nei casi di terreno pianeggiante, la distanza della stazione meteo dal punto di emissione dovrebbe essere minore o uguale a 10 km.
- Nei casi di orografia complessa, la stazione deve giacere nella medesima valle ove è ubicato il punto di emissione o deve essere scelta in modo tale che sia rappresentativa delle condizioni anemologiche del sito ad esempio conducendo delle campagne di rilevamento integrative.’

Al contrario nella Relazione tecnica – Valutazione Impatto Odorigeno vengono utilizzati i dati della seguente Stazione:

Stream: Metar

Stazione/area geografica: Pescara

Codice stazione/regione: LIBP

Latitudine: 42.0044

Longitudine: 15

Posizionata a circa 17 km Nord dall’allevamento

Pertanto il dominio di dati meteorologici utilizzati non è conforme a quanto stabilito dalle linee guida, perché la stazione meteorologica è a 17 km dal punto di emissione, mentre stante l’orografia complessa del sito, dovrebbe giacere nella medesima valle. L’orografia complessa è confermata da quanto riportato nello Studio d’Impatto Ambientale (file ‘2019_11_SIA Colle Cavaliere Suini.pdf’ allegato agli elaborati V.I.A) a pagina 5: ‘L’impianto è situato a partire di un piano collinare, (declivante verso nord-est) in zona agricola, a circa 6,5 km a Sud-Ovest del comune di Loreto Aprutino, in località Colle Cavaliere, a circa 400 metri s.l.m. Tutta la zona è adibita a coltivazioni cerealicole e per cui le uniche formazioni sono quelle delle limitazioni tra campi e strade. L’impianto inoltre si situa in parte nell’alveo di vari fossi quali il *Fosso Torrione* e il *Fosso Brecciarola* che, come descritto successivamente, comporta un modesto dissesto generato da scarpate.’

b) Frequenza della provenienza dei venti (pagina 16 della Relazione tecnica– Valutazione Impatto Odorigeno)

La tabella 3 con le frequenze di provenienza dei venti, parametro in input determinate per le simulazioni modellistiche di dispersione ed impatto delle emissioni odorigene, non è affatto rappresentativo del punto di emissione per quanto riportato al punto a). Va ulteriormente aggiunto, come ulteriore elemento che rende i dati inutilizzati, e quindi le simulazioni modellistiche di impatto non rappresentative del sito di emissione, il fatto che i dati utilizzati si riferiscono ad una stazione meteorologica che oltre ad essere a 17 km di distanza dal punto di emissione, è situata al livello del mare (presso l'aeroporto d'Abruzzo a Pescara), mentre il punto di emissione è a circa 400 m sul livello del mare.

c) Figure 8, 9 e 10 Rosa dei Venti Loreto Aprutino (pagine 17 e 18 della Relazione tecnica– Valutazione Impatto Odorigeno)

Per quanto esposto nei punti a) e b) le Figure 8, 9 e 10 non sono rappresentative della reale distribuzione direzionale di provenienza dei venti del punto di emissione, ma dell'aeroporto d'Abruzzo a Pescara.

d) Conclusioni, Tabelle 11 e 12, figure 13 e 15 (pagine 28 -31 della Relazione tecnica– Valutazione Impatto Odorigeno)

Le conclusioni, tabelle 11 e 13 e le figure 13 e 15 basandosi su simulazioni modellistiche inficiate da dati meteorologici non rappresentativi del sito in cui si chiede l'autorizzazione a realizzare l'insediamento zootecnico, sono da ritenersi non valide per stimare l'effettivo impatto odorigeno sul territorio circostante l'insediamento stesso. Infatti i modelli atmosferici di dispersione lagrangiani, come ovvio, sono fortemente dipendenti dai parametri atmosferici utilizzati, in particolare velocità e direzione del vento, pertanto impiegare dei dati meteorologici che non descrivono la situazione meteorologica del sito, rende le simulazioni del tutto non valide dal punto di vista scientifico e di conseguenza le conclusioni degli impatti che se ne traggono.

Pescara, 19 gennaio 2020

Prof. Piero Di Carlo




Docente di Fisica dell'atmosfera e clima

Università 'G. d'Annunzio' di Chieti-Pescara


L'analisi degli elaborati prodotti dalla SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA s.r.l. e inerenti **"Allevamento suinicolo scrofe da riproduzione Colle Cavaliere"** nel Comune di Loreto Aprutino presenta carenze documentali e autorizzative inerenti il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue domestiche.

In particolare, nel layout impianto, viene indicata la presenza di un impianto di fitodepurazione per la depurazione dei reflui di tipo domestico genericamente posizionato e non correttamente rappresentato in planimetria ai fini della verifica del rispetto delle distanze dai confini.

L'impianto dimensionato occupa una superficie di 25 mq.



Inoltre, nelle relazioni, si dichiara che il refluo depurato sarà convogliato su corpo idrico superficiale, Fosso Torriero che non confinando con la proprietà della Ditta proponente risulta irraggiungibile dal sito di produzione e per tale necessita delle autorizzazioni dei proprietari confinanti per raggiungere il suddetto Fosso.



Dalla planimetria sovrastante, tratta da GEOPORTALE REGIONE ABRUZZO, risulta evidente la distanza che intercorre tra l'area di proprietà e il Fosso Torrione.

Trattandosi di impianto produttivo manca l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Spett.le
Azienda Vinicola Talamonti S.r.l.
C.da Palazzo s.n.c.
Loreto Aprutino

Oggetto: **Osservazioni su aspetti Urbanistici-edilizi relativi al progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato da destinarsi a porcilaia per 1500 capi, sito nel Comune di Loreto Aprutino, in C/da Colle Cavaliere.**

Ditta richiedente: Società Agricola Mantovana S.r.l.

Le seguenti osservazioni sono state redatte sulla base della documentazione inerente il progetto in oggetto e messa a disposizione dalla Azienda Vinicola Talamonti.

In data 11 novembre 2019, la Società Agricola Mantovana S.r.l. ha presentato presso lo Sportello Unico dell'Associazione dei Comuni P.T. Comprensorio Pescara, richiesta di Provvedimento Conclusivo per una iniziativa denominata "Progetto per ristrutturazione e ampliamento di fabbricati da destinare ad allevamento suinicolo" nel Comune di Loreto Aprutino, in C/da Colle Cavaliere. Contestualmente ha inoltrato istanza di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in variante al PRG vigente.

L'area oggetto d'intervento ricade, nel vigente PRG, in sottozona E2 – agricola di pregio.

Le zone agricole di pregio sono caratterizzate dalla necessità di una tutela significativa del paesaggio, del contesto e delle culture in atto. Per esse il P.R.G. tende ad una sostanziale conservazione della situazione esistente, con limitate eccezioni collegate esclusivamente alla conduzione dei fondi e delle colture.

*L'unità minima aziendale, in zona E2 è pari a mq, 10.000,00;
L'indice di edificabilità è quello previsto dall'art. 70 della L.R. 18/1983, con i limiti ivi prescritti. L'altezza massima dei manufatti, in nessun caso potrà superare i mq. 4,50.
L'intervento diretto è condizionato dalla preventiva acquisizione del titolo autorizzativo ai sensi del D.P.R. 380/2001, subordinato alla sussistenza ed alla verifica dei requisiti*

oggettivi e soggettivi. Le destinazioni ammesse sono esclusivamente quelle connesse alla conduzione del fondo, come stabilito dagli artt. 70 e segg. L.R. 18/1983. E' esclusa la realizzazione di impianti produttivi di cui all'art. 72¹ della medesima disposizione regionale, mentre è ammesso, in quanto non costituente cambio di destinazione, l'utilizzo contestuale e parziale ad attività agrituristica. Gli interventi ammessi sono quelli della manutenzione ordinaria e straordinaria, del risanamento, della ristrutturazione.

Nella presente zona, la realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale sarà assentita nei termini sopra indicati, ma dovrà rispettare un distacco dagli insediamenti esistenti destinati all'allevamento animale equivalente di ml. 400, misurati dal perimetro esterno del manufatto, elevato a ml. 700 per gli allevamenti suinicoli e avicoli anche di tipo industriale. All'interno di tale fascia è consentita la realizzazione di nuove costruzioni residenziali solo agli operatori in possesso della qualifica d'imprenditore agricolo professionale.

Il progetto prevede la ricostruzione con contestuale ampliamento di n. 3 edifici (capannoni denominati A-B-C) che sono stati danneggiati a seguito di eventi atmosferici dell'anno 2015. Non è specificato né in relazione né negli elaborati grafici lo stato di fatto, reale. In tal senso non è disponibile una documentazione fotografica dello stato dei luoghi ad oggi. E' stato, invece, riportato lo stato assentito con concessione edilizia n. 1277 del 17/10/1989.

¹ ART. 72 L.R. Abruzzo 18/83 - Impianti produttivi nei suoli agricoli

1. Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:

a) rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1044;

d) *parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura.*

e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali. Tale distanza deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra la ubicazione delle stalle e più abitazioni, dovendosi intendere per "insediamento abitativo" ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria;

f) *unità minima aziendale di almeno mq. 10.000.*

In riferimento a questo punto è doveroso chiarire che ai sensi dell'art. 8 delle NTA del piano regolatore vigente è *sempre ammessa la ricostruzione, anche parziale, degli edifici legittimamente esistenti interamente o parzialmente demoliti in seguito a calamità naturali o altri eventi eccezionali verificatisi anche prima dell'adozione del presente P.R.G. salvo quelli ricadenti in zone C.* La ricostruzione potrà avvenire a condizione che siano riscontrabili elementi oggettivi quali: titoli autorizzativi comunque denominati, fotografie, documenti catastali, strutture edilizie, ecc. che permettano di identificare la consistenza dell'immobile e a condizione che la ricostruzione avvenga sull'area di sedime precedente, salvo il caso in cui lo spostamento non sia imposto da condizioni di instabilità geologica, o dalla intervenuta individuazione di fasce di rispetto che pregiudichino la ricostruzione al loro interno, ovvero nel caso in cui lo spostamento consenta il rispetto delle distanze stabilite dal presente piano. Mancando la possibilità di accedere alla documentazione allegata al permesso di costruire non è possibile valutare cosa è stato dichiarato preesistente e cosa in ampliamento.

Tuttavia se, quindi, risulta legittima la ricostruzione entro sagoma dei manufatti crollati a seguito di calamità naturale, appare non assentibile la richiesta di ampliamento e cambio di destinazione d'uso² alla luce delle prescrizioni della sottozona. Il progetto presentato prevede infatti:

- la ricostruzione con ampliamento dei manufatti preesistenti (corpi A-B-C);
- la realizzazione di un nuovo capannone (corpo D) da destinare a rimonta e quarantena dei suini;
- la trasformazione di un fienile (quindi un annesso agricolo) in struttura per la riconsegna dei suinetti;
- la realizzazione di n. 2 piazzole per lo stoccaggio degli imballi e il posizionamento di un container per l'alloggiamento degli animali morti prima del loro conferimento allo smaltimento;
- modifica e ampliamento della rete fognaria con ampliamento e realizzazione di n. 2 vasche di raccolta delle acque luride.

² da allevamento avicolo ad allevamento suinicolo

Gli interventi previsti sono chiaramente in contrasto con gli scopi di tutela dell'area agricola di pregio. Se l'attività avicola risulta preesistente all'entrata in vigore del PRG e, quindi all'atto della classificazione dell'area, l'intervento di ampliamento crea un evidente aggravio del carico antropico dell'area in contrasto con gli obiettivi di tutela del comprensorio finalizzati a ridurre alla sola attività agricola l'azione dell'essere umano sull'ambiente o sulla natura.

Come si evince dalla Relazione Generale al piano vigente³ uno degli obiettivi è la limitazione dell'edificazione nelle zone di pregio in area agricola mediante limitazioni dei parametri edilizi, degli indici, del dimensionamento delle unità aziendali minime. Se tale obiettivo va perseguito, secondo le linee programmatiche del PRG per le attività prettamente agricole, ancor di più non possono essere consentite ad attività, ancorché esistenti, ma espressamente vietate sia dalla normativa regionale che locale.

Va inoltre evidenziato che intorno alle strutture esistenti esistono edifici a destinazione residenziale (sebbene annessi all'attività agricola). Le norme vigenti⁴ impongono distanze più ristrette all'edificazione di edifici a destinazione residenziale in prossimità di allevamenti suinicoli e avicoli. Con la nuova edificazione e l'ampliamento dei corpi di fabbrica preesistenti gli edifici residenziali limitrofi si troverebbero ad una distanza inferiore a quella prescritta con evidente riduzione dei livelli minimi dei requisiti igienico sanitari.

A tal proposito tra la documentazione reperibile non è emersa una planimetria significativa che evidenzi il rispetto dei limiti imposti da NTA e legge regionale. Al contrario da un esame dell'area⁵ si rilevano nell'area circostante l'intervento diversi immobili a destinazione residenziale tra i quali anche un agriturismo e una comunità terapeutica che con la trasformazione e l'ampliamento dei manufatti sul lotto d'intervento, ricadranno all'interno della fascia di rispetto di 700 mm in netto contrasto con gli obiettivi della sottozona che tendono ad una sostanziale conservazione della situazione esistente.

Esamina diversa e ancora parziale riguarda i vincoli esistenti sull'area d'intervento.

L'ambito ricade sotto i seguenti vincoli:

³ Relazione generale al PRG – Obiettivi del Piano – pp. 6-7;

⁴ 500 m per la L.R. 18/83 – 700 m per le NTA del PRG Vigente

⁵ Allegato 1.

1. Vincolo idrogeologico L 1126/26;
2. Area a rischio archeologico;

Per entrambi i vincoli sono stati richieste le autorizzazioni necessarie come si desume dalla richiesta di Permesso di Costruire

In merito al primo vincolo la ditta richiedente ha già ottenuto autorizzazione ai soli fini del vincolo idrogeologico⁶.


Per le aree individuate nel PRG a rischio archeologico ogni intervento che preveda opere di scavo di qualsiasi genere e per qualsiasi profondità, dovrà essere sottoposto all'esame preventivo della Soprintendenza Archeologica che valuterà la fattibilità delle opere; la necessità di saggi archeologici preventivi; la prescrizione di misure per la salvaguardia del patrimonio archeologico, fino all'inibizione della edificabilità ai sensi del D.L.vo 42/2004.

Ad oggi non sono stati rilasciate autorizzazioni o prescritte campagne di saggi preventivi da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo.

Pescara, li 21/01/2020

Arch. Daniele Fusco

⁶ Determinazione n. DPD024/463 del 12/11/2019 rilasciata dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est – DPD024 – Ufficio autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità.



Immagini ©2020 CNES / Airbus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2020 200 m



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0056084/20	26/02/2020	PEC	Mittente: DIFENDIAMOLORETO@PEC.IT	

Oggetto: SEGUE PRECEDENTE: "INVIO OSSERVAZIONI - REF. RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE AVICOLO A SUINICOLO - DITTA: SOC. AGRICOLA MANTOVANA"

Impronta: 3C29A205AE8D02E833C925272879177724F7E9D92E31259C85AB3779D93CBA68